

Quale norma applicano l'UTC e la Comm. ex art. 5 di S. Margherita B.?

<p>Testo REC del progettista aggiornato al 2006</p>	<p>Testo REC integrato con le prescrizioni del decreto regionale di approvazione del 2010 ma non ancora adottato dal Comune</p>
<p style="text-align: center;">Art. 6</p> <p>Composizione della Commissione Edilizia</p> <p>1. La Commissione edilizia si compone:</p> <p>a) il Sindaco o un Assessore suo delegato che la presiede;</p> <p>b) l'Ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale</p> <p>c) un Architetto iscritto all'Ordine professionale;</p> <p>d) un Ingegnere iscritto all'Ordine professionale;</p> <p>e) un Geometra iscritto al Collegio professionale;</p> <p>f) un Tecnico laureato esperto in materie urbanistiche;</p> <p>g) un Tecnico laureato esperto in materia di paesaggio e tutela dell'ambiente.</p> <p>Il Sindaco nomina i componenti tecnici professionali, di cui alle lettere c), d) ed e), a seguito di richiesta di una terna ai vari Ordini di appartenenza</p> <p>2. I Commissari di cui ai punti c-d-e-f-g, eletti ad ogni inizio di mandato, durano in carica per tutta la durata del mandato stesso e non sono riconfermabili.</p> <p>3. I Commissari, se assenti ingiustificati per tre sedute consecutive, decadono dalla carica.</p> <p>4. I componenti decaduti saranno sostituiti da altri Commissari, da eleggersi con le stesse modalità di cui al comma precedente e per il solo periodo di durata della Commissione.</p> <p>5. Il Sindaco può invitare a partecipare ai lavori della Commissione, con voto consultivo, esperti in materia specifica, con incarico limitato alle sedute cui sono invitati.</p> <p>6. Nel caso di partecipazione alla seduta di esperti o consulenti estranei alla Commissione Edilizia, costoro devono allontanarsi dalla seduta, prima della deliberazione di parere.</p> <p>7. Non possono far parte della Commissione Edilizia i rappresentanti di Organi o Istituzioni ai quali per legge è demandato un parere specifico ed autonomo sull'opera in esame.</p> <p>8. La Commissione Edilizia dura in carica quattro anni in concomitanza con il mandato del Sindaco. Il suo mandato decade al decadere del mandato</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6</p> <p style="text-align: center;">Volume e numero di piani</p> <p>1. Il volume del manufatto edilizio, o dei manufatti edilizi, è quello che emerge dal terreno sistemato secondo il progetto approvato, calcolato come prodotto della superficie coperta, definita dall'art. 7 delle Norme tecniche di Attuazione, per l'altezza di cui all'articolo precedente, con l'esclusione di cui all'art. 63, comma 7, dei volumi tecnici e delle verande fino ad un massimo del 30% della superficie coperta. E' compreso, però, il volume relativo al parcheggio obbligatori ai sensi delle leggi vigenti, se coperto.</p> <p>2. Dove le tavole del PRG prevedono il numero massimo di piani realizzabili, con questo parametro si intende il numero di piani fuori terra, compresi tra il piano stradale o di sistemazione esterna dell'edificio e la linea di gronda, sul prospetto principale.</p>

del Sindaco che la nomina.

9. Ad ogni componente della Commissione Edilizia sarà data una indennità di presenza così come previsto dall'art. 10 della Legge del 27.12.1985 n. 816.

PS: La C.E. è stata abolita, oltre che dalla osservazione approvata, anche dall'art. 19 L.R. 5/2011.